

Schema di fideiussione bancaria/polizza assicurativa per la richiesta dell'anticipazione degli aiuti concessi a valere su operazioni della Programmazione 2014-2020 ai sensi dell'art. 131, comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Bando “Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma singola” (art. 12 comma 4)

- > Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industria
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica
PEC: industria@pec.regione.sardegna.it

Premesso che:

- > l'impresa..... in seguito indicata per brevità anche “Contraente”, codice fiscale, partita IVA..... con sede legale in, PEC:..... in data..... ha presentato all'Assessorato regionale dell'Industria, Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica, una domanda intesa ad ottenere un contributo per la realizzazione di un Piano di internazionalizzazione ai sensi del Bando “Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma singola” a valere sull'Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020.
- > L'Assessorato dell'Industria, con la Determinazione n..... del....., Codice Unico di Progetto (CUP)....., ha concesso in via provvisoria alla Contraente, per la realizzazione del Piano di internazionalizzazione, un contributo di Euro.....
- > L'art. 12, comma 4 del Bando “Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma singola” dispone che “...la prima erogazione dell'aiuto, pari a non più del 40% del totale dell'ammontare del contributo concesso può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del Piano stesso ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta...” a favore della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Industria (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”). L'anticipazione si recupera con la richiesta dell'ultima tranche (SAL) di contributo e l'estinzione della garanzia fideiussoria avverrà a seguito dell'esito positivo delle verifiche di rito della documentazione prodotta dall'impresa a corredo della suddetta richiesta.
- > La Contraente intende richiedere la prima erogazione dell'aiuto a titolo di anticipazione per l'importo di Euro, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
- > La Banca/ Società di assicurazione/ Società finanziaria ha preso visione del Bando, della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché della Determinazione di concessione provvisoria del contributo;
- > La fideiussione/polizza può essere escussa, oltre che nei casi di revoca previsti dall'art. 14 del Bando “Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma singola” anche quando la Contraente, ai sensi del Reg. (UE) n.1303/2013 art.131, comma 4, non abbia provveduto alla copertura delle spese sostenute con fatture quietanzate o documenti

contabili di valore probatorio equivalente presentati entro 36 mesi dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023 se anteriore.

- > Alle garanzie a favore della Regione Autonoma della Sardegna di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dall'articolo 1, della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
- > La Banca/ Società di assicurazione/Società finanziariaè surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 del codice civile;
- > La Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto,

la sottoscritta ¹ (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'Albo/elenco², indirizzo PEC:

a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il

..... nata a il

nella loro rispettiva qualità di, domiciliata presso....., casella di P.E.C.....;

dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore dell'Ente garantito, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro.....(Euro.....in lettere.....)

corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorato degli interessi, calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto della garanzia

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse la restituzione della somma complessiva di Euro_____ erogata a titolo di anticipazione al "Contraente". Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi, pari al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

¹ Indicare il Soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria

² Indicare per le Banche o Istituti di credito gli estremi di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia e le Società di Assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, per le Società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Articolo 2

Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato, pertanto fino al _____ salvo eventuali proroghe disposte dall'Amministrazione che comporteranno l'automatica estensione della garanzia. Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell' "Ente garantito", si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e cioè fino al _____ salvo eventuali proroghe disposte dall'Amministrazione che comporteranno l'automatica estensione della garanzia.

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia potrà essere svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" alla data in cui è certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l'"Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3

Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell' "Ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito", anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contribuente, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata (PEC) intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A/R. La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari agli interessi calcolati al tasso di riferimento previsto dalla Commissione Europea (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

Articolo 4

Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell' irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

Articolo 5

Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di:

- 1) possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art.1 della L.10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:
 - a) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
 - b) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
 - c) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.
- 2) di non essere stata, anche solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

La "Società" si obbliga a comunicare tempestivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) o Raccomanda A/R all'Assessorato dell'Industria, Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica l'eventuale perdita dei requisiti soggettivi declinati nel presente articolo, ovvero ogni altro fatto o circostanza di cui è venuta a conoscenza idoneo a pregiudicare la validità ed efficacia della presente garanzia.

Articolo 6

Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di lettera Raccomandata A/R o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7

Foro competente

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Cagliari.

IL CONTRAENTE

(Firma autenticata)

LA SOCIETA'

(Banca/Società di Assicurazione/
Società finanziaria)

(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art.1 (Oggetto della garanzia)
- Art.2 (Durata e svincolo)
- Art.3 (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art.4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art.5 (Requisiti soggettivi)
- Art.6 (Forma delle comunicazioni alla "Società")
- Art. 7 (Foro Competente)

IL CONTRAENTE

(Firma autenticata)

LA SOCIETA'

(Banca/Società di Assicurazione/
Società finanziaria)
(Firma autenticata)